



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"  
LA SPEZIA

---

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

244 - 17 MAR. 2016  
Delibera n.            del

Il Direttore Generale, Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze  
e  
del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: rinnovo contratto con la Residenza Villa Verde di Bertocchi Luigi & C. s.n.c. per l'acquisto di posti di residenzialità per utenti psichiatrici. Periodo 1/1/2016 - 31/12/2016

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: importo € 270.000,00

di cui a carico del corrente esercizio: € 270.000,00

Aut. 2016/2214 - C.E. 135045015

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;

ATTESO che, qualora l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sia effettuato da soggetti accreditati, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", per l'assistenza in regime residenziale e semiresidenziale ai propri utenti con problemi psichiatrici, si avvale da tempo dell'attività di strutture private accreditate sia regionali che extraregionali;

DATO ATTO INOLTRE che l'Azienda, con deliberazione n. 676 del 6/8/2015 aveva approvato la sottoscrizione con la Residenza Villa Verde di Bertocchi Luigi & C. s.n.c. di una convenzione per l'acquisto di posti di residenzialità per utenti psichiatrici, venuta a scadenza il 31/12/2015;

CONSIDERATO che detta Struttura, ubicata in Comune di Comano (MS), ha dichiarato la propria disponibilità a mantenere il rapporto di collaborazione in atto;

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo della convenzione scaduta e di acquistare nell'anno 2016 i seguenti volumi di prestazioni, alle condizioni sotto specificate, invariate rispetto a quelle applicate nei precedenti periodi contrattuali:

	posti	tariffa giornaliera €	Budget anno 2016 €
Residenza Protetta	24	32,02	270.000,00

DATO ATTO che le tariffe giornaliere di degenza applicate dalla Struttura sono quelle previste dalla D.G.R. n. 862/ 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornate con il tasso di inflazione programmata dell'anno 2011, come previsto dall'accordo regionale con gli Enti gestori al fine della rideterminazione delle stesse;

Tanto premesso

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 750 del 13.06.2014;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di acquistare nell'anno 2016 dalla Residenza Villa Verde di Bertocchi Luigi & C. s.n.c. n. 24 posti per trattamenti di lungo assistenza psichiatrica (RP), di cui n. 2 posti per utenti disabili, con adeguamento della retta a quella di RP psichiatrica, applicando la quota sanitaria giornaliera sotto riportata, prevista dalla D.G.R. n. 862/2011 e s.m.i,


aggiornata con il tasso di inflazione programmata dell'anno 2011, secondo quanto previsto dall'accordo regionale con gli Enti gestori al fine della rideterminazione della stessa:

Residenza Protetta: € 32,02


- 3) di approvare e sottoscrivere con la Struttura privata accreditata predetta il contratto allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, avente validità annuale a decorrere dall'1/1/2016;
- 4) di dare atto che il volume massimo di spesa, commisurato al numero di prestazioni erogabili dalla Struttura ed alla tariffa di cui al precedente punto 2, è fissato in € 270.000,00;
- 5) di dare atto inoltre che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

#### I PROPONENTI


Il Direttore del Dipartimento di Salute  
Mentale e Dipendenze  
(Dottoressa Rosanna CEGLIE)



Il Direttore della Struttura Complessa URP  
e Attività Ospedale -Territorio  
(Dottoressa Laura PIERAZZINI)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dottoressa Renata CANINI)



#### PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione delle Risorse  
Economiche e Finanziarie  
(Dottor Fabio CARGIOLLI)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dottor Andrea CONTI)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dottor Gianfranco CONZI)



Estensore del provvedimento: dott.ssa Paola Ardigò

Delibera n. 244 del 17 MAR. 2016 composta di n. 3 pagine e n. 1 allegato

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E LA RESIDENZA VILLA VERDE DI BERTOCCHI LUIGI & C. S.N.C. PER L'ACQUISTO DI POSTI DI RESIDENZIALITA' PER UTENTI PSICHIATRICI.

### **TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", di seguito denominata soltanto Azienda, con sede legale in La Spezia, Via Fazio, n. 30, P.I.V.A. 00962520110, nella persona del Direttore Generale, dott. Gianfranco CONZI

### **E**

Residenza Villa Verde di Bertocchi Luigi & C. s.n.c., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Via La Piana, n. 1, Comano (MS), codice fiscale e P.I. n. 00602590457, nella persona del legale rappresentante, Signor Luigi BERTOCCHI

### **PREMESSO**

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni erogate dalla Residenza Sanitaria Villa Verde, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;
- che la Struttura risulta autorizzata e accreditata con provvedimento del Sindaco del Comune di Comano (MS) prot. 973 del 4 maggio 2013 ai sensi dell'art. 8 quarter del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della Legge n. 82 del 28/12/2009 della Regione Toscana e Regolamento attuativo n. 29/R del 03/03/2010;
- che la Struttura è tenuta a rispettare i parametri di cui al Decreto Presidente Repubblica 14/1/1997, alla Legge n. 82 del 28/12/2009 della Regione Toscana, al Regolamento attuativo n. 29/R del 03/03/2010 e alla Delibera Giunta Regione Liguria n° 862 del 15/7/2011, come integrata e modificata dalla D.G.R. n.° 1749 del 29.12.2011 ed eventuali successive modificazioni;
- che la Struttura si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative;
- che la Struttura è altresì tenuta a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 20/1999 e dell'art. 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/1992, il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi contratti tra l'Azienda Sanitaria Locale e la Struttura, anche per un numero di posti inferiori a quelli accreditati, sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale. Nei suddetti contratti vengono individuati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione di seguito specificati, i quali trovano applicazione secondo le modalità definite e descritte nel presente contratto;
- che l'assistenza residenziale è rivolta a pazienti adulti psichiatrici, anche con problematiche di doppia diagnosi;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto del contratto)**

Le parti con il seguente contratto determinano il volume massimo delle prestazioni, la spesa annuale, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che si impegnano, ciascuno per la sua parte, ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, alla continuità assistenziale.

### **ARTICOLO 2 (Prestazioni)**

La Struttura eroga prestazioni, in regime residenziale, in favore di pazienti adulti psichiatrici, anche con problematiche di doppia diagnosi, per il numero massimo complessivo di n. 24 posti per trattamenti di lungo assistenza psichiatrica (RP), di cui n. 2 posti per utenti disabili, con adeguamento della retta a quella di RP psichiatrica.

Il volume massimo di spesa annuo, commisurato al numero di prestazioni erogabili dalla Struttura e dalle tariffe attualmente previste dalla normativa vigente, è pari ad **euro 270.000,00**.

### **Articolo 3 (Modalità di accesso e di gestione)**

L'inserimento dell'assistito presso la Struttura deve essere autorizzato dal Dipartimento di

Salute Mentale dell'Azienda o dai Direttori Sanitari dei Distretti Socio-Sanitari.

Il numero dei pazienti ricoverati non può superare in ogni giornata il numero totale dei posti convenuti, così come indicati nell' articolo 2, salvo variazioni a richiesta dell'Azienda.

La Struttura si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività sanitarie e/o tutelari oggetto del presente accordo.

La Struttura si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai pazienti, al fine di permettere all'Azienda gli accertamenti e le verifiche necessari, nonché a comunicare tempestivamente le dimissioni, anche temporanee, ed i decessi. Qualora l'assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della Struttura contattare il presidio ospedaliero di riferimento territoriale, dandone immediata comunicazione all'Azienda.

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie alle condizioni indicate nel presente contratto e comunque nel rispetto delle regole della professione nonché della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

#### **Articolo 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)**

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97, dalla Legge n. 82 del 28/12/2009 della Regione Toscana e Regolamento attuativo n. 29/R del 03/03/2010 e/o loro eventuali modificazioni.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'Azienda.

La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria sulla base di quanto stabilito da precedenti punti del presente articolo.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, nonché per la valutazione dell'appropriatezza dell'assistenza erogata in rapporto al fabbisogno dell'assistito.

La procedura di controllo sugli standard strutturali, organizzativi e di personale secondo la normativa vigente, prevede l'accesso di personale dell'Azienda e del Comune presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto schema di verbale vistato dal legale

rappresentante o suo delegato, Titolo di presa d'atto. La Struttura può, a seguito del ricevimento ufficiale del verbale, fornire eventuali controdeduzioni, in ordine a cui è titolato a decidere il Comune competente in materia di autorizzazione al funzionamento.

## **Articolo 5 (Tariffe)**

Le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate in base alle tariffe previste dalle delibere della Regione Liguria n. 862/2011 e s.m.i. e n. 1802/2013 e s.m.i., aggiornate con il tasso di inflazione programmata dell'anno 2011 secondo quanto previsto dall'accordo regionale con gli Enti gestori al fine della determinazione delle stesse ,di seguito riportate:

- |    |   |                               |
|----|---|-------------------------------|
| 1) | quota sanitaria:  | <u>Budget massimo annuale</u> |
|    | <u>Residenza Protetta</u> : <b>€ 32,02</b>  | <b>€ 270.000,00</b>           |
|    |   |                               |
| 2) | per la compartecipazione alla spesa da parte dell'ospite, con accesso al contributo di solidarietà: |                               |
|    | ISEE <= 10.000,00 € (16,00 €/ utente se percepisce accompagnamento)                                 |                               |
|    | ISEE 10.001,00 -15.000,00 € (10,00 €+ 16,00 €/ utente se percepisce accompagnamento)                |                               |
|    | ISEE 15.001,00 - 20.000,00 € (14,00 €+ 16,00 €/ utente se percepisce accompagnamento)               |                               |
|    | ISEE > 20.001,00 € quota sociale a totale carico dell'utente  |                               |

Per i ricoveri di sollievo è prevista la compartecipazione alla spesa.

In caso di assenza degli ospiti, in linea con il piano di trattamento individuale e, comunque fino ad un massimo di quindici giorni di assenza all'anno, ai fini della conservazione del posto, l'Azienda corrisponderà il 75% della tariffa.

In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, l'Azienda corrisponderà il 75% della retta complessiva per i primi 15 giorni successivi al ricovero. Se il ricovero si protrae oltre i quindici giorni, l'Azienda procederà alla rivalutazione del caso attivando l'U.V.M. per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente.

## **Articolo 6 (Obblighi delle parti e debito informativo)**

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte,

della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

La Struttura si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente contratto fornendo, con cadenza mensile, l'elenco degli utenti ricoverati, specificando i giorni di presenza, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero, le dimissioni e/o decessi con le motivazioni degli stessi.

Ai sensi dell'Allegato 1, punto II lett. e) della DGR 862/2011, la non ottemperanza al debito informativo comporta la sospensione del pagamento del trattamento e la decadenza del contratto.

### **Articolo 7 (Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)**

La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli assistiti ai programmi assistenziali e di cura.

La Struttura si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale, inquadrato ai sensi della normativa vigente nelle qualifiche funzionali previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle strutture residenziali assistenziali e dai criteri regionali in vigore.

La Struttura si impegna inoltre, nei limiti consentiti dall'impegno assistenziale, a partecipare alle iniziative formative, culturali proposte dall'Azienda a tariffe agevolate concordate di volta in volta con la Struttura.

Si impegna altresì ad assicurare tutte le prestazioni specificate negli articoli precedenti, con particolare riguardo a quelle dirette alla tutela della salute del ricoverato, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalle deliberazioni della Giunta Regione Liguria n° 862/2011 e n. 1749/2011, assunti quale parametro minimo di riferimento.

Al fine di consentire l'attività di controllo da parte dell'Azienda, la Residenza si impegna alla comunicazione, con cadenza attinente alle disposizioni nazionali e regionali, di tutti i dati necessari alla valutazione del servizio erogato.

Verranno effettuati sopralluoghi di verifica senza preavviso da parte del personale della Azienda a seguito dei quali verranno inviati eventuali rilievi rispetto all'organizzazione della Struttura sotto il profilo socio-sanitario.

Tale controllo potrà riguardare gli elementi strutturali e ambientali, il livello qualitativo e l'adeguatezza degli arredi (specie di quelli al servizio o in ausilio agli assistiti), gli aspetti relativi ai requisiti professionali del personale impiegato nell'assistenza e nei servizi di supporto, e più in generale la qualità dell'assistenza erogata agli ospiti. Per ogni verifica, sanitaria o organizzativa, verrà redatto verbale che sarà controfirmato in contraddittorio dal Responsabile Medico della Struttura.

La Struttura dovrà rispondere ai rilievi, entro e non oltre il termine prescritto nella comunicazione stessa in forma scritta, certificando le azioni che verranno intraprese. In caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inadempienza agli stessi, trovano applicazione gli artt. 11 e 12.

La Struttura si impegna ad osservare il principio dell'appropriatezza delle prestazioni. A tal fine le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico-terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare.

### **Articolo 8 (Fatturazione e Pagamenti)**

L' Azienda effettua i pagamenti previa presentazione di fattura mensile o trimestrale da parte della Struttura. L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetta solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'Azienda s'impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto, o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria.

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, la Struttura accetta sin d'ora di applicare al tasso di riferimento, definito dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 9**

### **(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)**

Nel caso di cessazione , sospensione delle funzioni e/o attività sanitaria e sociosanitaria costituenti oggetto del presente contratto, la Struttura si impegna a darne comunicazione all'Azienda con un anticipo non inferiore a tre mesi.

La Struttura si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o interruzione dell'attività, a darne comunicazione all'Azienda , entro il termine perentorio di gg. 5. In ogni caso l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell'assistito ed in accordo con la Struttura revisionerà il presente accordo adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.

## **ARTICOLO 10**

### **(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)**

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

L'assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

## **ARTICOLO 11**

### **(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)**

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.

Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.

Resta altresì ferma la facoltà per l'Azienda di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'Azienda);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'Azienda;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'Azienda;
- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti ;
- in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 6;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;
- in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- in caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di novanta giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'Azienda in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

## **ARTICOLO 12**

### **(Procedure di contestazione degli inadempimenti)**

Le inadempienze al presente contratto, saranno contestate formalmente alla Struttura che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servi-

zio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenu- ta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 90 (novanta) giorni a mez- zo lettera raccomandata.

In caso di persistente inadempimento, da parte dell'Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, la Struttura, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipata- mente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

### **ARTICOLO 13** **( Foro competente)**

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di ri- soluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusi- vamente competente, quello di La Spezia.

### **ARTICOLO 14** **(Durata)**

Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza 1/1/2016. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattui- ta.

Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraen- ti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con for- male delibera.

Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

## **ARTICOLO 15**

### **(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)**

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'Azienda pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.

Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

La Spezia,

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
N. 5 "SPEZZINO"  
Dottor Gianfranco CONZI**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA RESIDENZA VILLA VERDE  
DI BERTOCCHI LUIGI & C. S.N.C.  
Signor Luigi BERTOCCHI**